

REGOLAMENTO STADIO VANNI SANNA

L'accesso e la permanenza nell'area dello Stadio sono espressamente soggetti all'implicita accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Professionisti B, dalla Lega Pro, dalla Torres calcio S.R.L e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'ingresso nello Stadio determina l'accettazione del presente Regolamento. L'accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Presso lo stadio operano persone "Stewards", riconoscibili attraverso una casacca di colore giallo incaricate di assicurare il rispetto del presente Regolamento d'Uso. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Chiunque accede all'interno dello Stadio è tenuto al rispetto delle regole riportate nel regolamento;
2. Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente Regolamento sono condizioni per l'ingresso e la permanenza nell'impianto; il Club si riserva il diritto di espellere dallo Stadio chiunque non rispetti il Regolamento;
3. L'accesso allo Stadio deve avvenire attraverso l'ingresso indicato sul titolo ed è obbligatorio occupare il posto indicato sul titolo stesso;
4. Il titolo di accesso allo Stadio è personale e non può essere ceduto a terzi se non nel rispetto e nei limiti delle apposite procedure previste per il cambio di nominativo;
5. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della Società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso; il tagliando deve essere conservato per tutta la durata della manifestazione e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto;
6. Con l'acquisto del titolo di accesso si riconosce al Club il diritto di effettuare controlli sulla persona e ad impedire l'accesso di soggetti in possesso di oggetti proibiti e/o pericolosi;
7. Lo spettatore ha il diritto/dovere ad occupare solamente il posto assegnato;
8. Il possessore di titolo d'accesso che abbandona lo stadio non sarà più riammesso.
9. Chi acquisti titoli di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre o, comunque, commette atti che comportano la violazione del presente Regolamento, può essere espulso dallo Stadio;
10. Il Club può rifiutare l'ingresso allo Stadio anche in occasione di incontri successivi alle persone che violino il presente Regolamento.



11. Le modalità di accesso dei disabili e dei tesserati FIGC, CONI, AIA, sono stabilite dalla società organizzatrice dell'evento e comunque l'accesso sarà possibile fino esaurimento dei posti consentiti dalle attuali norme.
12. I minori di 14 anni possono accedere allo stadio purché accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci munito di regolare titolo di accesso.
13. Il titolo di accesso non autorizza il possessore ad accettare o agevolare scommesse all'interno dell'impianto sportivo, direttamente o per interposta persona, nonché a raccogliere, utilizzare, diffondere, comunicare o pubblicare, con qualsiasi mezzo, dati e altre informazioni relativi alla gara per finalità di gioco e scommesse e, in genere, per finalità commerciali. L'inadempimento anche parziale ai suddetti obblighi comporta il ritiro del titolo d'accesso e l'allontanamento dall'impianto con conseguente richiesta di risarcimento del danno, nonché la denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza, ed escluso qualsiasi rimborso né indennizzo.

DIVIETI

È SEVERAMENTE VIETATO:

1. Introdurre all'interno dello Stadio: armi da fuoco, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere; veleni, sostanze nocive o infiammabili; droghe e bevande alcoliche; pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
2. Introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), fatta eccezione per i tamburi ad una battuta che siano stati espressamente autorizzati in sede di GOS, nonché sistemi di emissione od amplificazione del suono, fatta eccezione per i megafoni che siano stati espressamente autorizzati in sede di GOS. Sia in caso di introduzione di tamburi (ad una battuta) che di megafoni, i referenti devono essere preventivamente identificati in sede di GOS;
3. Introdurre ombrelli con punta e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori; possono entrare solo gli ombrelli da passeggio/borsetta senza punta;
4. Introdurre binocoli o cannocchiali;
5. introdurre strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni sportive;
6. Introdurre o esporre: cartelli, standardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso, o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara; cartelli, standardi orizzontali, bandiere, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni di qualsiasi altro genere se non preventivamente autorizzati; pettorine o indumenti di colore e forma confondibili con quelli degli stewards;



7. Introdurre animali di qualsiasi genere, con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori;
8. Sostare in prossimità di passaggi, di uscite e di ingressi, lungo le vie accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;
9. Usare travisamenti che non permettono di distinguere il volto;
10. Arrampicarsi sulle strutture dello stadio;
11. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
12. Qualsiasi forma di discriminazione razziale etnica o religiosa, i cori e qualsiasi manifestazione di intolleranza;
13. Accedere e trattenersi nello Stadio in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze
14. stupefacenti e psicotrope;
15. Qualsiasi atto aggressivo o offensivo nei confronti degli stewards e, in generale, del personale addetto al controllo e alla sicurezza;
16. Non ottemperare alle indicazioni degli stewards e, in generale, del personale addetto al controllo e alla sicurezza;
17. Effettuare volantinaggi di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità, non preventivamente autorizzati per iscritto dalla società;
18. Qualsiasi forma di propaganda di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità, non preventivamente autorizzata per iscritto dalla Società;
19. Introdurre videocamere e macchine fotografiche di tipo reflex, tablet e computer.
20. Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale non autorizzata.
21. Registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: (i) contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o (ii) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali;
22. Utilizzare droni per qualsiasi finalità, incluse ma non limitate a registrazioni con scopi televisivi e/o fotografici, se non preventivamente autorizzati in sede di G.O.S.;
23. Introdurre, bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°.
24. Introdurre borracce metalliche o in plastica.



È SEMPRE VIETATA:

1. L'introduzione e l'esposizione di striscioni del contenuto violento, ingiurioso o, comunque, vietato dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di antisemitismo, di vilipendio, etc.);
2. L'introduzione e l'utilizzo di tamburi, megafoni ed altri mezzi di diffusione sonora se non precedentemente autorizzati dal G.O.S.;
3. L'introduzione di qualsiasi altro materiale assimilabile a quanto precedentemente indicato, compreso quello destinato alle coreografie (fatte salve l'espressa autorizzazione);
4. L'esposizione del materiale che per dimensione ostacoli la visibilità ad altri tifosi;
5. L'introduzione del materiale, anche se autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli di accesso allo stadio;
6. L'introduzione di materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio.

PUO' ESSERE AUTORIZZATA:

1. L'introduzione e l'esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra in occasione della gara in programma;
2. L'introduzione e l'utilizzo dei materiali necessari per le coreografie; si ricorda, altresì, che le richieste di cui sopra dovranno essere inoltrate alla società Torres Calcio S.R.L. almeno cinque giorni prima dello svolgimento della gara in programma secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Torres Calcio S.R.L., a cui è demandata ogni attività di verifica inerente alla specifica materia, comunicherà per iscritto al richiedente le determinazioni assunte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, con l'avviso che:
 - a) Il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all'interno dell'impianto almeno una ora prima dell'apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
 - b) Non sarà consentito l'ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli;
 - c) Gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificatamente assegnato dalla Società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
 - d) L'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dall'impianto dei/del trasgressori/e cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché revocata l'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
 - e) Al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato.



AVVERTENZE

1. I dati personale degli acquirenti dei titoli di accesso sono trattati ai fini e con le modalità previste dalla legge e dal contratto di acquisto dei titoli di accesso;
2. Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'art. 6, della legge 13 dicembre 1989, nr. 401, e successive modificazioni, e, in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli di gruppi o associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione o indizione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso;
3. Lo Stadio è controllato da telecamere sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 1996.

NORME COMPORTAMENTALI (Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003):

1. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli stewards, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
2. Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dallo Stadio;
3. È vietato introdurre sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser);
4. È vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
5. È vietato organizzare coreografie difforni da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
6. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli artt. 336 e 337 del C.P. nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili ed in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 11;
7. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Sassari.

Per accedere allo stadio Vanni Sanna lo spettatore deve acconsentire al controllo mediante le tecniche del "Pat down".

Attività svolte dal personale operante con la qualifica di steward abilitato al "PAT DOWN" - D.M. del 28 luglio 2011:

1. Richiedere l'esibizione di oggetti custoditi nelle tasche ed all'interno dei capi di abbigliamento;
2. Invitare lo spettatore ad allargare le braccia e le gambe, al fine di consentire un adeguato controllo;
3. Avvertire che, in caso di rifiuto, sarà richiesto l'intervento di un operatore di Polizia e che il rifiuto di sottoporsi al controllo costituisce violazione del regolamento d'uso dell'impianto, con conseguente sanzione amministrativa ed espulsione dallo stadio;
4. Effettuare il sommario palpeggiamento delle parti ove potrebbero essere occultati oggetti pericolosi, nel rispetto della dignità della persona (a tal fine i controlli andranno svolti **da persone dello stesso sesso dello spettatore**).

